



30300/19

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Presidente -

Dott. ENRICO SCODITTI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO

- Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE  
ESECUZIONE

Ud. 11/07/2019 - CC

R.G.N. 5231/2018

Cass. 30300  
Rep.

CUTCI

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 5231-2018 proposto da:

AZIENDA SANTIARIA LOCALE DI CASERTA, in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in

- *ricorrente* -

*contro*

PAOLO, elettivamente domiciliato in

- *controricorrente* -

*contro*

7796  
10

ANGELA FELICIA, NICOLA, elettivamente  
domiciliati in [

- *controricorrenti* -

*contro*

FRANCESCO in proprio e quale difensore del  
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE SAN GIOVANNI  
SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliati in ]

- *contro ricorrenti* -

*contro*

GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ]

- *contro ricorrente* -

*contro*

RENATO, elettivamente domiciliato in I ]

- *contro ricorrente* -

*contro*

Q

*- intimati -*

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA  
VETERE, depositata il 11/08/2017;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO  
SCODITTI.

**Rilevato che:**

l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta propose opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui erano state assegnate le somme nell'ambito di procedura di pignoramento presso terzi. All'esito dell'udienza di comparizione, con ordinanza di data 11 agosto 2017 il giudice adito dichiarò inammissibile l'opposizione, dichiarando l'estinzione della procedura esecutiva e disponendo la compensazione delle spese. Osservò il Giudice dell'esecuzione che non era stato rispettato il termine perentorio per la notifica di ricorso e decreto e che il carattere assorbente della questione impediva ogni pronuncia in ordine alle contestazioni di merito.

Ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta sulla base di un motivo e resistono con distinti controricorsi  
Paolo ( Giovanni Renato Nicola e  
Angela Felicia Laboratorio di Analisi Cliniche San Giovanni  
s.n.c.. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria.

**Considerato che:**

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 618 e 156 cod. civ.. Osserva la ricorrente che il Giudice dell'esecuzione non poteva con l'ordinanza emessa dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e che avendo definito l'intero giudizio, e non meramente omesso di indicare il termine perentorio per l'iscrizione della causa sul ruolo, l'atto non può essere sanato con l'istanza ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., ma si impone l'impugnazione di un atto che, contenendo la statuizione sulle spese, ha natura di sentenza. Aggiunge che era stata fatta espressa istanza di fissazione del termine per il giudizio di merito e che è stato negato il diritto all'introduzione di tale giudizio.

Il ricorso è inammissibile.

E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dichiara chiusa la fase sommaria ed inammissibile l'opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ai sensi dell'articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, atteso che il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una pronuncia sull'opposizione (Cass. 14 aprile 2017, n. 9652).

Né incide la circostanza che si sia provveduto sulle spese processuali (nella specie compensando le stesse), posto che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito (Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha

9

aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Paolo , delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Renato delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Giovanni delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Nicola ) e Angela Felicia delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Laboratorio di Analisi Cliniche San Giovanni s.n.c., delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie

9

nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2019

Il Presidente  
Dott. Raffaele Frasca

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROEA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 NOV 2019

